

## **Sentenza N. 22 del 16 febbraio 2012**

**Materia:** Sistema tributario e contabile e protezione civile

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli articoli 1, 2,3,23,77,117,118,119,121 e123 della Costituzione

**Ricorrente:** Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana

**Oggetto:** Art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) conv. in L. n.10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art.5 della L.225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale

Il decreto milleproroghe, introducendo i commi 5 quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (L.225/1992), viene a regolare “i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale per tutti i casi futuri”.

Preliminarmente è da rilevare che La Corte, chiamata a pronunciarsi anche sulla violazione dell'art. 77 della Costituzione, ha dichiarato l'ammissibilità della questione (in consonanza con proprie precedenti sentenze (6/2004 e 303/2003), in considerazione che l'adozione impropria di un decreto legge possa essere potenzialmente lesiva di attribuzioni costituzionali delle Regioni alle quali viene pregiudicato di rappresentare le loro esigenze nel procedimento legislativo.

La Corte ha poi ritenuto fondata la questione, ritenendo in primis l'illegittimità dell'inserimento di una disciplina “a regime” in un decreto legge che fonda l'eccezionale potere legislativo del Governo sull'esistenza del caso straordinario della necessità e urgenza e l'illegittimità di un esercizio improprio del potere di conversione in legge da parte delle camere, che non devono apportare emendamenti che alterino il legame tra il potere governativo di decretazione di urgenza e l'oggettiva straordinarietà della necessità e urgenza.

La Corte ha anche dichiarato la fondatezza delle questioni riguardo la lesione delle specifiche competenze costituzionali da parte della normativa statale oggetto di censura:

- relativamente alla violazione del primo comma dell'art. 119 Cost., in quanto, le disposizioni statali impugnate, **imponendo alle Regioni di deliberare gli**

**aumenti fiscali** per accedere al Fondo nazionale della Protezione civile, ledono, in presenza di accentramento statale del servizio, **l'autonomia regionale di entrata**, e, in riferimento all'utilizzazione di entrate regionali proprie finalizzate all'esercizio di compiti istituzionali di organismi statali, **l'autonomia regionale della spesa**;

- relativamente alla violazione del quarto comma dell'art. 119 Cost., in quanto lo Stato, trattenendo a sé le funzioni in materia di Protezione civile e accollandone i costi alle Regioni, viola il legame tra le **entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse**, con ulteriore penalizzazione delle Regioni che hanno subito l'evento calamitoso;
- relativamente alla violazione del quinto comma dell'art. 119 Cost., in quanto le norme statali **impongono alle Regioni di destinare risorse aggiuntive al finanziamento di attività statali**, invece di prevedere risorse aggiuntive a favore delle Regioni per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Infine la previsione (comma 5-quater) che il **Presidente della Regione è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali** viola il principio della **riserva di legge statale in materia tributaria (art. 23 Cost.)** e **l'autonomia statutaria regionale** per aver individuato con legge statale l'organo regionale titolare di determinate funzioni **(art. 123 Cost.)**.